



# COMUNE DI VILLA VICENTINA

## Provincia di UDINE

### REGOLAMENTO COMUNALE

per l'APPLICAZIONE dell'

### IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

adottato con deliberazioni del consiglio comunale n. 2 del 27.01.1999

modificato con:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 26.04.1999

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 29.12.1999

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 29.02.2000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 29.11.2001

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 26.02.2004

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 21.02.2006

PUBBLICATO DAL 24.02.2006 al 11.03.2006

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.TO PIRISI ANTONELLA

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto del regolamento .....	Pag. _____	3
Art. 2	- Definizione di fabbricati ed aree .....	» _____	3
Art. 3	- Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile .....	» _____	4
Art. 4	- Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta .....	» _____	4

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5	- Abitazione principale .....	» _____	4
Art. 6	- Riduzioni di imposta .....	» _____	6
Art. 7	- Esenzioni .....	» _____	7

## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8	- Denunce e comunicazioni .....	» _____	7
Art. 9	- Versamenti .....	» _____	8
Art. 10	- Accertamenti .....	» _____	8
Art. 10/bis	- Rateazione .....	» _____	9
Art. 11	- Attività di controllo .....	» _____	9
Art. 12	- Rimborsi .....	» _____	9
Art. 13	- Contenzioso .....	» _____	10

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14	- Norme di rinvio .....	» _____	10
Art. 15	- Entrata in vigore .....	» _____	10

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Villa Vicentina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

### Art. 2

#### Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

– **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, o dalla data di residenza anagrafica<sup>1</sup> ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, in caso di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, di residenza anagrafica<sup>2</sup> ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.<sup>3</sup>

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini dell'imposizione.<sup>4</sup>

La superficie complessiva dell'area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrिवibili al catasto urbano, già ultimate ed autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.<sup>5</sup>

– **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti<sup>6</sup> ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verifica la seguente condizione:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

– **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

<sup>1</sup> le parole <certificata ai sensi di legge, o dalla data di residenza anagrafica> sono state aggiunte con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>2</sup> le parole <di residenza anagrafica> sono state aggiunte con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>3</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>4</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>5</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>6</sup> le parole <definitivamente approvati ed esecutivi a tutti gli effetti> sono stata aggiunte con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

### **Art. 3**

#### **Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile**

Allo scopo di ridurre l'insorgere di contenziosi la giunta comunale<sup>7</sup> determina periodicamente e per zone omogenee valori minimi<sup>8</sup> di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi di riferimento<sup>9</sup> predeterminati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta a tale titolo.<sup>10</sup>

Per le aree successivamente divenute inedificabili in base allo strumento urbanistico generale non si procederà a rimborsi da parte dell'Amministrazione;<sup>11</sup>

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 9.

### **Art. 4**

#### **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta<sup>12</sup> Comunale con deliberazione adottata precedentemente<sup>13</sup> all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

## **TITOLO II**

### **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Art. 5**

#### **Abitazione principale**

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente ovvero vi hanno eletto la propria residenza anagrafica<sup>14</sup>, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) <omissis><sup>15</sup>
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

<sup>7</sup> Le parole <il comune> sono state sostituite dalle parole <la giunta comunale>, così come modificato con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>8</sup> le parole <valori venali> sono state sostituite dalla parole <valori minimi> così come modificato con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>9</sup> le parole <valori di stima> sono state sostituite dalle parole <valori minimi di riferimento> così come modificato con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>10</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>11</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>12</sup> La parola <Giunta> è stata sostituita alla parola <Consiglio>, così come modificato con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>13</sup> La parola <contestualmente> è stata sostituita dalla parola <precedentemente>, così come modificato con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>14</sup> le parole <ovvero vi hanno eletto la propria residenza anagrafica> sono state aggiunte con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>15</sup> la lettera c) <alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari> è stata eliminata con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), <sup>16</sup>e d), se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556;
- **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), <sup>17</sup>e d), l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

La quota di detrazione per abitazione principale che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale può essere detratta dall'imposta dovuta per la sua pertinenza.<sup>18</sup>

Si considerano equiparati alle abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale - A.T.E.R. (ex Istituti Autonomi per le Case Popolari - I.A.C.P.).<sup>19</sup>

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Al fine di ottenere il beneficio previsto dal comma precedente, gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro il termine previsto per il versamento a saldo di ogni anno. Le domande presentate o spedite dopo i suddetti termini non producono effetti.<sup>20</sup>

Poiché il beneficio della maggiore detrazione esplica la sua efficacia solo per l'anno nel corso del quale è richiesto, la domanda per ottenere l'agevolazione d'imposta per gli anni successivi dovrà essere ripetuta tenendo conto dei criteri e delle modalità applicative che annualmente saranno stabiliti dalla Giunta comunale.<sup>21</sup>

Il caso di due o più unità immobiliari contigue ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'U.T.E. ai fini dell'unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.<sup>22</sup>

E' considerata abitazione principale, agli effetti dell'applicazione del beneficio dell'aliquota e detrazioni d'imposta, l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come abitazione principale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente.<sup>23</sup>

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

<sup>24</sup><omissis>

Per pertinenze all'abitazione principale si intendono le categorie catastali C2, C6 e C7. Solo una di queste potrà essere considerata tale, a prescindere dal luogo ove essa è situata<sup>25</sup>, e scontare pertanto l'aliquota dell'abitazione principale.

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'agevolazione verrà conteggiata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella con la rendita più elevata.<sup>26</sup>

<sup>16</sup> è stata eliminata l'indicazione della lettera c) con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>17</sup> è stata eliminata l'indicazione della lettera c) con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>18</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>19</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>20</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>21</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>22</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>23</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>24</sup> <Per l'anno 1999, in via transitoria, alle pertinenze indicate dall'art. 817 del Codice Civile, viene riservato il medesimo trattamento fiscale dell'abitazione principale>, comma abrogato con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>25</sup> <a prescindere dal luogo ove essa è situata> periodo così aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>26</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

## Art. 6 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.<sup>27</sup>

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).<sup>28</sup>

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte di un soggetto all'uopo abilitato;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità dei documenti presentati dal contribuente ai sensi del suddetto comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabitabilità o inagibilità.<sup>29</sup>

Non è ammesso rimborso per i periodi antecedenti.<sup>30</sup>

L'eliminazione della causa ostativa dell'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.<sup>31</sup>

Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire, con deliberazione di cui all'art. 4, aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, vincolati ai sensi della Legge 1089/39.

L'imposta dovuta è ridotta del 50% per l'abitazione principale e sua pertinenza delle giovani coppie che acquistano l'immobile e stabiliscono la residenza nel territorio comunale. Per giovane coppia s'intende un nucleo familiare composto da due persone di sesso diverso, con o senza figli, coniugate o conviventi (iscritte nello stesso stato di famiglia) in cui entrambi i componenti abbiano età inferiore ai trentacinque anni alla data di acquisizione<sup>32</sup> della residenza.

<sup>27</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>28</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>29</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>30</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>31</sup> comma aggiunto con delibera C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>32</sup> la parole <acquisto> è stata sostituita dalla parola <acquisizione> con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

L'immobile soggetto alla riduzione d'imposta deve essere posseduto – anche per quote diverse – necessariamente e soltanto dai componenti la coppia;<sup>33</sup>

Detta riduzione si applica a decorrere dalla data in cui viene acquisita la residenza e per il relativo periodo d'imposta e per i due anni d'imposta successivi, alla condizione del permanere della residenza di entrambi nel territorio comunale e a patto che nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda, oltre all'abitazione principale e pertinenza, altri beni immobili o diritti reali di godimento nel territorio nazionale.<sup>34</sup>

I soggetti interessati dovranno presentare, annualmente, apposita richiesta entro il termine di versamento del saldo. La suddetta richiesta ha carattere obbligatorio ai fini di poter usufruire della riduzione d'imposta e non ha effetto retroattivo.<sup>35</sup>

#### **Art. 7**

#### **Esenzioni**

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Servizi Sanitari, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

<Omissis><sup>36</sup>

L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.<sup>37</sup>

### **TITOLO III**

#### **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI**

#### **Art. 8**

#### **Denunce**

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione, redatta su apposito modello ministeriale, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.<sup>38</sup>

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazione sono intervenute.<sup>39</sup>

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. <sup>40</sup>

---

<sup>33</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>34</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>35</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>36</sup> <L'esenzione prevista al punto i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti. a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale.> comma eliminato con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>37</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>38</sup> in sostituzione di quanto segue: <Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, il contribuente è obbligato a presentare denuncia entro il 30 giugno successivo al relativo anno d'imposta gli acquisti, le cessazioni o modificazioni di soggettività passiva con l'individuazione della sola unità immobiliare interessata>. così come modificato con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>39</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>40</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

## **Art. 9**

### **Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati:

- da un contitolare anche per conto degli altri,<sup>41</sup>
- dagli eredi anche per conto del contribuente deceduto;<sup>42</sup>
- da uno dei contribuenti per conto degli altri, succedutisi nel corso dell'anno. In tal caso dovrà essere fatta pervenire all'ufficio dichiarazione liberatoria, da parte del contribuente che ha provveduto al versamento.<sup>43</sup>  
purché l'imposta sia stata completamente assolta per intero ed entro i termini di legge per l'anno di riferimento.<sup>44</sup>

Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo precedente e successivo.<sup>45</sup>

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.<sup>46</sup>

E' consentita la compensazione fra le due rate annuali dell'imposta, qualora il contribuente abbia erroneamente versato una somma diversa da quella dovuta al momento dell'anticipo.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata dal Curatore fallimentare o Commissario liquidatore, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dal Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.<sup>47</sup>

I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi

## **Art. 10**

### **Accertamenti**

Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Sulle somme a debito si applicano gli interessi legali nella percentuale tempo per tempo fissata dalla normativa vigente.<sup>48</sup>

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218.

Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione di somme, relative ad imposta, sanzioni ed interessi, qualora l'importo complessivo da richiedere, con riferimento a ciascun anno,

---

<sup>41</sup> le parole <qualora sia stata presentata dichiarazione congiunta> sono state eliminate con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>42</sup> periodo aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>43</sup> periodo aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>44</sup> è stato eliminato il periodo <il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso> ed è stato aggiunto il periodo <l'imposta sia stata completamente assolta per intero ed entro i termini di legge per l'anno di riferimento> con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>45</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>46</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>47</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>48</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

non superiori €16,52 in applicazione dell'art. 1 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 16.04.1999..<sup>49</sup>

### **Art. 10/bis** **Rateazione**

Le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, derivanti da atti emessi a seguito dell'attività di controllo del tributo, possono essere assolte in forma rateale alle seguenti condizioni:

- l'interessato deve farne richiesta scritta motivata all'Ufficio specificando il numero di rate;
- la proposizione del ricorso esclude in ogni caso la rateizzazione, anche se già concessa;
- il numero massimo di rate concedibili è di 12 (dodici) per importi fino a €2.000,00 e di 24 (ventiquattro) rate per importi superiori;
- la prima rata dovrà essere versata entro il termine per la definizione agevolata ovvero entro i 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento/liquidazione;
- l'importo rateizzato è comprensivo di interessi, al saggio legale, calcolati dalla data di versamento della prima rata fino alla data di scadenza di ciascuna rata;
- nel caso di mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata;
- il funzionario responsabile, con proprio provvedimento, concede la rateizzazione fornendo i bollettini necessari al pagamento ovvero nega la rateizzazione se non ne ricorrono i presupposti.<sup>50</sup>

### **Art. 11** **Attività di controllo**

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

A far data dal 1993 è soppressa la fase di liquidazione a e controllo formale degli adempimenti dei contribuenti, limitatamente a quelli che non incidono sulla determinazione dell'imposta.

### **Art. 12** **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune stesso.<sup>51</sup>

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al tasso legale nella percentuale tempo per tempo fissata dalla normativa vigente.<sup>52</sup>

Non si fa luogo al rimborso di somme, relative ad imposta ed interessi, qualora l'importo da rimborsare, con riferimento a ciascun anno, non superiori € 16,52 in applicazione dell'art. 1 comma 1, del

<sup>49</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>50</sup> l'intero articolo è stato interamente sostituito, con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

<sup>51</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 3 del 26.02.2004

<sup>52</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006

**Art. 13**  
**Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 14**  
**Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

---

<sup>53</sup> comma aggiunto con atto C.C. n. 07 del 21.02.2006